

# Il CBAM – profili giuridici

SILC FERTILIZZANTI – WEBINAR 6 DICEMBRE 2023

# Cos'è il C-BAM

- Meccanismo di adeguamento del carbonio alle frontiere
- Regolamento (UE) 2023/956
- entrato in vigore a decorrere dal 1 ottobre 2023
- Rapporti con il Green Deal

Il CBAM comporta l'applicazione di un **prezzo per le emissioni incorporate nei prodotti importati inclusi nell'ambito di applicazione del suddetto meccanismo.**

- estensione dell'*Emissions Trading System* («ETS») (Direttiva 2003/87/CE).

# Ambito di applicazione

*Importatori di merci elencate nell'allegato I, originarie di un paese terzo*

**Allegato I :**

- **Cemento;**
- **Energia elettrica;**
- **Sostanze chimiche;**
- **Concimi;**
- **Ghisa, ferro e acciaio;**
- **Alluminio.**

ATTENZIONE: L'elenco in futuro è destinato ad allargarsi ad ulteriori tipologie di merci, comprese quelle già assoggettate alla normativa ETS.

# Obblighi per gli importatori

- **Presentare domanda di dichiarante C-BAM autorizzato**
- Presentare annualmente la **dichiarazione CBAM**,
- **Acquisto dei Certificati C-BAM** dagli Stati Membri
- **Restituzione** dei Certificati in numero corrispondente alle emissioni dichiarate con cancellazione dei Certificati dal conto.

# Il Registro C-BAM

## Il Registro C-BAM:

- **Istituito** dalla Commissione;
- Contiene le **informazioni** sui dichiaranti C-BAM autorizzati;
- Contiene il **conto** di ciascun dichiarante C-BAM: ivi sono tenuti i Certificati C-BAM acquistati.

Ciascun Dichiarante C-BAM autorizzato utilizza il registro CBAM per presentare la dichiarazione.

Per il periodo transitorio è istituito il Registro Transitorio CBAM

# Le fasi di attuazione del regolamento

1) La **fase transitoria** (dal 1°ottobre 2023 al 31 dicembre 2025).

Presentazione trimestrale di una relazione C-BAM

Presentazione domanda per qualifica di dichiarante CBAM autorizzato.

La Commissione potrà **sanzionare** l'importatore che non trasmetta o non integri la relazione C-BAM.

2) La **fase attuativa** (dal 1°gennaio 2026), in cui entreranno in vigore tutte le previsioni del Regolamento, con la prima dichiarazione CBAM rilasciata il 31 maggio 2027.

# Le sanzioni

Nei confronti dei dichiaranti in caso di:

- **Mancata trasmissione o integrazione** della relazione C-BAM (fase transitoria). La sanzione è compresa **tra 10 e 50€** per tonnellata di emissioni non comunicate.
- **Mancata restituzione** di un numero di certificati C-BAM corrispondente alle emissioni dichiarate. **Valore: 140€** per ciascun certificato non restituito.
- **Mancato accreditamento** dell'importatore.

La sanzione in questo caso sarà da tre a cinque volte quella prevista per la mancata restituzione dei certificati.

L'autorità competente può avvalersi della legislazione nazionale per assicurare il pagamento. La sanzione non esime dall'obbligo di restituire i certificati.

# Autorità competente

## A livello nazionale:

- Autorità doganale per l'importazione delle merci;
- Autorità designata dallo Stato membro per l'espletamento delle funzioni del Regolamento.

In **Italia** è il MASE

## A livello europeo:

- Commissione



# Grazie per l'attenzione

Contattateci per ulteriori informazioni:

Giovanna Landi [gl@landilex.com](mailto:gl@landilex.com)

Amine Moughanime [amine.moughanime@eptalex.com](mailto:amine.moughanime@eptalex.com)

SILC FERTILIZZANTI – WEBINAR 6 DICEMBRE 2023